

REGOLAMENTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (TIPOLOGIA F)

C.d.D. 9 NOVEMBRE 2016

Art. 1

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano lo svolgimento di quelle attività formative, diverse dagli esami di profitto, che completano la preparazione dello studente dando luogo all'acquisizione di CFU necessari per il conseguimento della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale a ciclo unico (attività formative tipologia F).

Costituiscono attività formative complementari alla preparazione dello studente tutte quelle attività che risultino utili alla miglior formazione dello studente stesso in vista della sua futura attività di operatore del diritto.

Art. 2

Attività formative di tipologia F riconosciute dal Dipartimento

Il Dipartimento riconosce le seguenti attività formative:

1. seminari, convegni, cicli di conferenze;
2. esercitazioni;
3. ricerche scritte di approfondimento;
4. ulteriore prova di idoneità linguistica;
5. ulteriore prova di conoscenze informatiche;
6. stage.

Le attività lavorative svolte anteriormente all'iscrizione al corso di laurea, o durante gli studi, salvo, per queste ultime, le attività di stage di cui all'art. 7, non sono riconosciute come altre attività formative di tipologia F.

In nessun caso possono essere riconosciute come altre attività formative di tipologia F gli esami sostenuti relativi a didattica frontale (codifica alfa numerica in U-GOV).

Art. 3

Partecipazione a seminari convegni, cicli di conferenze, esercitazioni

Previa delibera del Consiglio di Dipartimento potrà essere assegnato 1 CFU:

- a) per ogni 8 ore di partecipazione a seminari, convegni, cicli di conferenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 e 2, del Regolamento didattico d'Ateneo e disposizioni successive ;
- b) alla partecipazione costante a seminari, convegni, cicli di conferenze, che si siano sviluppati sull'arco di tempo di almeno 5 ore, a fronte di una relazione scritta sull'argomento trattato;
- c) alla partecipazione a esercitazioni, che si siano sviluppate sull'arco di tempo di 8 ore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 e 2, del Regolamento didattico d'Ateneo e disposizioni successive.

I tutorati disciplinari non sono considerati esercitazioni.

Art. 4

Ricerche scritte di approfondimento

Ciascun docente può riconoscere allo studente che ne faccia richiesta 1 CFU a fronte di una ricerca scritta di approfondimento su un argomento del proprio insegnamento, del quale lo studente abbia già sostenuto l'esame. La verifica dell'approfondimento, tramite discussione dell'elaborato scritto, non dà luogo a votazione. Per questo tipo di attività formativa non si può acquisire più di 1 CFU per insegnamento e non possono essere erogati più di 3 CFU complessivi.

Art. 5

Ulteriore prova di idoneità linguistica

Oltre ai 3 CFU obbligatori conseguiti mediante il superamento della prova linguistica prevista al primo anno di corso, lo studente può acquisire ulteriori 3 CFU per abilità linguistiche relative:

- a) a una lingua di livello B1 o superiore diversa da quella per la quale lo studente ha già superato la prova di idoneità linguistica prevista al primo anno di corso.
- b) alla stessa lingua per la quale lo studente ha superato la prova di idoneità linguistica prevista al primo anno di corso. E' richiesto un livello B2 o superiore.

L'acquisizione dei CFU è subordinata o al superamento di una prova di Ateneo o alla frequenza con valutazione finale positiva di uno dei corsi eventualmente forniti dal Dipartimento per i propri studenti o al riconoscimento delle certificazioni ammesse dall'Ateneo. Certificazioni diverse da queste verranno valutate singolarmente.

Art. 6

Ulteriore prova di conoscenze informatiche

Il conseguimento degli ultimi tre moduli dell'ECDL (Full) dà diritto all'acquisizione di ulteriori 2 CFU.

Art. 7

Stage

Per il riconoscimento degli stage come attività formativa di tipologia F si rinvia all'apposito Regolamento.

Art.8

Responsabilità dei docenti e certificazione delle altre attività formative

Spetta ai docenti l'accertamento dell'effettivo impegno dello studente nell'ambito delle attività di cui agli art. 3, 4, 7 del presente Regolamento e la verbalizzazione dei CFU conseguiti in relazione ad esse.

A tal fine, i moduli di verbalizzazione, predisposti dalla segreteria didattica, devono essere compilati e consegnati dal docente alla segreteria stessa per il caricamento sulla piattaforma elettronica. Successivamente spetterà al docente responsabile effettuare la verbalizzazione on line.